



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2014

Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi

ONOREVOLI SENATORI. - Si ritrasmette, in allegato, copia della deliberazione del consiglio della Puglia n. 41 del 19 luglio 2011, con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 22, lettera g), dello Statuto regionale, è stata approvata la proposta di legge alle Camere avente ad

oggetto: «Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi», che non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio dello Stato.

La suddetta riproposizione si rende necessaria a seguito della intervenuta decadenza della identica precedente proposta di legge presentata durante la XVI legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospiciente le seguenti regioni: Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

2. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

